

Unité des Communes valdôtaines Walser



Regolamento tecnico per la gestione del servizio di guarderie

Approvato con deliberazione della Giunta n. 43 in data 28 luglio 2016

articolo 1 – oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio associato di guarderie, attivo sul territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. attivo nel comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, a servizio degli utenti residenti nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.

articolo 2 – ammissioni

1. Sono ammessi al servizio di guarderie i minori di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, residenti nei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.
2. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza alla guarderie è prolungata di diritto sino all'apertura della medesima.
3. In via eccezionale è consentita la permanenza presso la guarderie oltre il terzo anno di età a minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale.

articolo 3 - orario e calendario

1. Il servizio di guarderie è funzionante dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal martedì al sabato.
2. La guarderie è chiusa la domenica, il lunedì e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Durante l'anno possono essere previste ulteriori chiusure, anche per l'attività di formazione del personale, che saranno tempestivamente comunicate e, in ogni caso, per periodi non superiori a quindici giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.
4. Le chiusure di cui al precedente comma 3 non possono essere programmate, di norma, nei periodi di maggiore afflusso turistico, indicativamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto e dicembre.
5. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio sono impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, di maggiore età, a riprendere il minore;
 - disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
6. La permanenza nella struttura del minore, di norma, non può superare le cinque ore giornaliere.

articolo 4- capienza

1. La capienza massima della guarderie, è pari alla differenza tra i diciotto posti complessivi autorizzati nella struttura e i posti autorizzati di asilo nido.
2. Nel caso in cui i posti di asilo nido non siano interamente coperti e la graduatoria non presenti lista di attesa, è facoltà dell'Unité des Communes valdôtaines Walser ampliare temporaneamente i posti destinati alla guarderie, sino al momento in cui si coprono i posti di asilo nido, fatte salve le autorizzazioni di rito.
3. Possono accedere contemporaneamente al servizio, un numero di minori pari al numero di posti di guarderie autorizzati. Alla data di approvazione del presente regolamento i posti autorizzati sono quattro.

articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione

1. Le domande di ammissione debitamente compilate, sottoscritte e con allegata la documentazione necessaria, devono essere presentate all'Ufficio protocollo dell'Unité des Communes valdôtaines Walser su apposito modello fac simile.
2. L'Unité des Communes valdôtaines Walser verifica il possesso dei requisiti, ai fini dell'ammissione al servizio.
3. I minori già inseriti alla guarderie in anni precedenti, mantengono l'iscrizione e si prescindono dalla presentazione di nuova istanza.

4. L'ammissione al servizio di minori non residenti nei Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, ma residenti in Valle d'Aosta, è subordinata a:

- a) sussistenza di posti liberi presso il servizio di garderie;
- b) disponibilità del Comune di residenza del minore alla sottoscrizione di apposita convenzione, per la compartecipazione alle spese di frequenza al servizio ovvero alla disponibilità della famiglia di sostenere un ulteriore costo pari all'incremento del 10% dell'importo della retta mensile quantificata in base ai criteri stabiliti dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.

L'accoglimento dell'istanza può avvenire per un solo anno socio educativo, con eventuale possibilità di ripresentazione di istanza di inserimento per l'anno socio educativo successivo fatta salva, la sussistenza delle condizioni del presente comma e dando priorità agli utenti residenti nei Comuni del comprensorio;

articolo 6 – partecipazione alle spese

1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore è stabilita annualmente, con apposito atto dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, che stabilisce la quota di iscrizione, il corrispettivo orario del servizio fruito e, qualora il servizio lo preveda, la quota pasto.
2. La prima settimana di inserimento presso la garderie del minore, non è soggetta a pagamento.
3. Le quote possono essere ridotte, ovvero temporaneamente sospese, sulla base di specifica richiesta dell'assistente sociale competente corredata da apposita documentazione.

articolo 7 – cessazione fruizione servizio

1. Il genitore che intende ritirare il minore dal servizio di asilo nido è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. La cessazione avrà validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con la Coordinatrice della garderie.
2. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare la quota di iscrizione mensile a suo carico sino al termine di cui al precedente comma 1.
3. Per i minori che terminano il servizio per il passaggio alla scuola dell'infanzia, non è necessaria alcuna comunicazione.
4. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre la cessazione della fruizione del servizio di garderie per le seguenti motivazioni:
 - mancato pagamento della quota di frequenza per quattro mensilità anche non consecutive;
 - mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

articolo 8 - allontanamento e riammissione alla garderie

1. Il minore è allontanato dalla garderie, con le modalità stabilite dalla disciplina regionale, nel caso di:
 - temperatura esterna superiore a 38° associata a malessere fisico evidente;
 - vomito ripetuto eventualmente associato a evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associate a inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate; il minore può riprendere la frequenza dall'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore, in cui si attesti il trattamento in corso;
2. I genitori del minore, che presenta i suddetti malesseri, devono provvedere al ritiro nel più breve tempo possibile. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.

3. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e/o diffusiva è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica o la documentazione di avvenuta visita medica (es. libretto della salute), che non risulta, invece, necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro i 5 giorni.
4. Nel caso in cui nel corso della settimana si dovesse procedere all'allontanamento del minore per una seconda volta, il rientro deve essere certificato dal medico, indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.

articolo 9 - somministrazione di farmaci

1. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale della garderie deve procedere alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci, ne abbia fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata a orario diverso da quello di permanenza del minore alla garderie.

articolo 10 – norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua di pubblicazione all'albo pretorio digitale dell'Unité des Communes valdôtaines Walser.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.